

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

TABELLA A
(prevista dall'art. 1)

RIPIANO DISAVANZI SANITÀ

(in miliardi)

REGIONI	Acconto sul ripiano disavanzi al 31 dicembre 1994	Acconto sul ripiano disavanzi anni 1995-1999	Totale acconti da erogare
	(1)	(2)	(3)
Piemonte	0	423	423
Lombardia	86	831	917
Veneto	92	464	556
Friuli-Venezia Giulia ...	10	1	11
Liguria	95	190	285
Emilia-Romagna	220	500	720
Toscana	119	317	436
Umbria	10	59	69
Marche	39	163	202
Lazio	385	825	1.210
Abruzzo	1	117	118
Molise	3	26	29
Campania	244	499	743
Puglia	190	331	521
Basilicata	0	43	43
Calabria	79	200	279
Sicilia	102	170	272
Sardegna	21	145	166
TOTALE . . .	1.696	5.304	7.000

01G0066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 febbraio 2001.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Torino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Torino in data 12 dicembre 2000, prot. n. 3208/S, dalla quale risulta che le sezioni civili del tribunale di Torino indicate nel dispositivo del presente decreto non sono state in grado di funzionare regolarmente nei giorni distintamente specificati nel dispositivo medesimo a causa delle operazioni di trasferimento dei rispettivi uffici nella nuova sede del palazzo di giustizia;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici delle sottoelencate sezioni civili del Tribunale di Torino nei distinti giorni indicati a fianco di ciascuna di esse, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addetti

scadenti nei giorni di rispettivo mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

uffici e periodi di mancato funzionamento:

1) uffici della settima sezione civile e della ottava sezione civile, comprese le esecuzioni mobiliari. Mancato funzionamento dal 2 ottobre 2000 al 21 ottobre 2000;

2) uffici della prima sezione civile, della seconda sezione civile - comprese le esecuzioni immobiliari, della terza sezione civile, della quarta sezione civile, della volontaria giurisdizione. Mancato funzionamento dal 16 ottobre 2000 al 7 novembre 2000;

3) uffici della sesta sezione civile e della sezione fallimentare. Mancato funzionamento dal 7 novembre 2000 al 21 novembre 2000.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro: FASSINO

01A1697